

Accordo di attuazione del Fondo di Solidarietà per la riduzione ed il riequilibrio degli organici del Banco Popolare

Verona, il giorno 26 novembre 2014

tra

l'Azienda Banco Popolare

e

gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti presso il Banco Popolare Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

*premesse che*

- con informativa del 12.11.2014 ai sensi dell'art. 20 del CCNL, parte integrante e costitutiva del presente accordo, l'Azienda Banco Popolare ha evidenziato la necessità di procedere ad una riduzione dell'attuale quota numerica del proprio Personale;
- l'Azienda ha, inoltre, dichiarato che tale intervento si rende necessario considerato che gli accordi del 23.1.2014 e del 31.7.2014 intervenuti per il contenimento degli organici del Gruppo, non garantiscono certezza circa il raggiungimento del livello di organico *target* stabilito dal Piano Industriale: infatti, la prevista diminuzione dei livelli occupazionali riconducibile al solo *turn-over*, già nell'anno corrente, si mostra in via di consolidamento in misura inferiore a quella attualmente stimata. Tale minore incidenza del *turn-over* sul livello di organico determina la stima di un mancato raggiungimento dell'obiettivo *target* per circa 100 unità, riferibile in larga prevalenza all'evoluzione degli assetti numerici dell'organico Banco Popolare;
- con la medesima informativa l'Azienda Banco Popolare ha inoltre fornito comunicazione in ordine all'urgenza di attuare idonei interventi di riequilibrio della distribuzione territoriale degli organici, oggi fortemente disomogenea, con la finalità di realizzare il pieno ed effettivo miglioramento dell'efficienza operativa, condizione indispensabile per conseguire gli obiettivi di incremento della redditività commerciale e di valorizzazione della clientela, considerati dal Piano Industriale 2014 - 2016/2018
- nello specifico di detta disomogeneità:
  - si è in particolare messo in evidenza che a contesti produttivi caratterizzati da carenza di risorse fanno riscontro contesti produttivi con eccedenza di organico
  - si è precisato che i contesti produttivi in argomento, che in prevalenza si identificano con le articolazioni di talune Aree Affari, riguardano anche le strutture di sede delle Divisioni, nonché quelle di Direzione Generale

Fisac - Cgil

FIBA - Cisl

Fabi  
Ugl-Credito

SINFUB

1

Uilca

- si sono forniti sia il dettaglio delle strutture organizzative con eccedenze di organico (e delle consistenze numeriche relative) sia l'indicazione dei contesti produttivi con carenze di risorse, presenti in misura minimale presso la Divisione BPL
  - si è specificato che i contesti produttivi degli ambiti territoriali siciliano e romano, già oggetto degli specifici interventi di cui all'accordo 31.7.2014, non sono considerati ai fini dei prospettati interventi di riduzione degli organici;
- tanto le attuazioni in materia di riequilibrio del personale, quanto quelle di contenimento dello stesso, non sono disgiunte da un piano di intervento in favore dell'occupazione giovanile, con attenzione ai contesti produttivi caratterizzati da carenza di risorse;
- le Parti hanno svolto una articolata fase di confronto per individuare idonee soluzioni alle problematiche descritte; esse, ai sensi del già menzionato art. 20 del vigente CCNL, pur mantenendo riferimento a tutti gli strumenti contrattualmente ivi previsti ed utili per attuare gli ipotizzati interventi sugli organici, hanno individuato, quale strumento principale di gestione dell'esubero evidenziato il ricorso al Fondo di Solidarietà.

*Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Adesione al Fondo di Solidarietà

In relazione agli obiettivi di riequilibrio degli organici e di contenimento del personale di cui alle premesse, le Parti concordano che si farà ricorso - su base esclusivamente volontaria e per un numero massimo di 200 unità - alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 83486 del 28.7.2014 nei confronti delle risorse (ivi inclusi i dirigenti per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili) attualmente occupate nei contesti produttivi che presentano eccedenza di personale, che richiedano di essere ammesse alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e che maturino il diritto al trattamento pensionistico A.G.O. successivamente al 31.12.2015 ed entro la data del 31.12.2020.

Sono di seguito indicati i contesti produttivi come da informativa aziendale con le relative quote numeriche massime di adesioni al Fondo di Solidarietà:

<u>Banco Popolare</u>	Sede (22 risorse);
<u>Divisione BPV</u>	Sede (18), Rete Imola (14), Rete Treviso (12), Rete Romagna (11);
<u>Divisione BPL</u>	Sede (19), Rete Genova (30), Rete Cremona (12), Rete Livorno (12), Rete Pisa (12), Rete Crema (11);
<u>Divisione BPN</u>	Sede (9), Rete Torino (17);
<u>Divisione CB</u>	Sede (13).

*Ala*

FISM-Cgil  
*[Signature]*  
*[Signature]*

FABI  
 K. Quella  
 FIBA-CISL  
*[Signature]*

SINFUS  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 2  
*[Signature]*

*[Signature]*

Laddove il numero dei lavoratori che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei suddetti requisiti risultasse superiore alla quota numerica di 200, viene stabilito, avendo a riferimento l'art. 8 del D.M. 28.7.2014, che l'individuazione dei lavoratori ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) avvenga, nell'ambito dei bacini territoriali sopra indicati, adottando il criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero della maggiore età e, ove ulteriormente necessario, considerando i carichi di famiglia.

### 3. Incentivi

Le Parti condividono, per coloro che maturino il diritto pensionistico entro la data del 31.12.2019, i seguenti incentivi da erogarsi a titolo aggiuntivo/integrazione al TFR:

- a) n. 8 mensilità per chi matura il trattamento pensionistico entro la data del 31.12.2016;
- b) n. 7 mensilità per chi matura il trattamento pensionistico entro la data del 31.12.2017;
- c) n. 6 mensilità per chi matura il trattamento pensionistico entro la data del 31.12.2018;
- d) n. 5 mensilità per chi matura il trattamento pensionistico entro la data del 31.12.2019.

Le suddette mensilità saranno da intendersi come 1/12 della Retribuzione Annuale Lorda.

I suddetti incentivi saranno riconosciuti a condizione che i lavoratori interessati richiedano di aderire alle prestazioni straordinarie entro la data del 20.1.2015, termine di presentazione delle domande di adesione.

### 4. Adempimenti amministrativi e date di cessazione dal servizio per accesso al FdS

Le cessazioni dal servizio, con rinuncia al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, da attuare ai sensi del presente verbale di accordo, si realizzeranno con la data del 30.4.2015 per il conseguente ingresso nel Fondo di Solidarietà il 1.5.2015, con la data del 30.11.2015 per il conseguente ingresso nel Fondo di Solidarietà il 1.12.2015, nonché con la data del 31.12.2015 per il conseguente ingresso nel Fondo il 1.1.2016.


Fermo restando il criterio della maturazione dei requisiti pensionistici, la data di cessazione dei lavoratori aventi diritto sarà definita dall'Azienda e comunicata agli interessati.

In relazione ad esigenze individuali e correlate al pregresso rapporto di lavoro, le cessazioni dal servizio per l'accesso al Fondo di Solidarietà saranno formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita commissione di conciliazione, costituita presso Abi o in alternativa presso l'apposita commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, con rinuncia delle parti ad ogni reciproca pretesa relativamente all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

### 5. Garanzie nel caso di evoluzione normativa

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, fermo restando che, in caso di variazione delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici nonché alle prestazioni straordinarie del

FIME-CIL



FIBA-CISL



FABI  


SINFUB

  
DIREZIONE



Fondo di Solidarietà - sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente verbale di accordo - le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi.

Nel caso in cui tali variazioni intervenissero prima dell'accesso al Fondo di Solidarietà (30.4.2015, 30.11.2015, 31.12.2015), l'Azienda consentirà il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza di effettiva penalizzazione.

Nel caso in cui situazioni normative / legislative pregiudicassero il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici, le risorse interessate avranno il diritto, esaurito l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a rientrare in servizio - nello stesso ambito territoriale, salvaguardando la professionalità acquisita e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà - fino alla prima maturazione del diritto alla percezione della pensione. Per il suddetto periodo l'Azienda si riserva la facoltà di accordare un congedo retribuito o forma analoga.

Ai lavoratori che accederanno alle prestazioni del Fondo di Solidarietà in base alle previsioni del presente accordo verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo le misure, le modalità ed i criteri stabiliti dal D.M. n. 83486 del 28.7.2014.

Nei confronti di coloro che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà vengono riconosciute l'insieme delle previsioni riportate in allegato.

\*\*\*

#### *Dichiarazioni Aziendali*

*L'Azienda si impegna a non stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie.*

#### 6. Fruizione ferie, festività soppresse e banca ore

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

#### *Dichiarazione Aziendale*

*Per coloro che cesseranno dal servizio per ingresso al Fondo di Solidarietà, non troverà applicazione per l'anno 2015 la sospensione lavorativa di cui agli accordi in materia di prestazioni ordinarie del 17.6.2014 e del 29.10.2014.*

#### 7. Fasi di verifica sul numero delle domande

Le Parti si incontreranno entro il 15.2.2015 al fine di accertare il numero complessivo di domande di adesione al piano avanzate ai sensi del presente accordo.

Fispc - CGIL

FIBA/CISL

SINFUB

FABI

4

Dinprodi

## 8. Fasi di verifica ulteriori

Le Parti si incontreranno nel corso dei mesi di giugno 2015 e gennaio 2016 per svolgere un esame congiunto in merito agli effetti gestionali ed organizzativi connessi all'attuazione del Fondo.

## 9. Assunzioni

Verificato il numero delle uscite, l'Azienda, nella prospettiva di assicurare un adeguato piano di intervento a favore dell'occupazione giovanile provvederà alla assunzione/stabilizzazione di un numero di risorse definito sulla base di un rapporto uscite/assunzioni di 1 a 0,50. Tali assunzioni/stabilizzazioni dovranno essere effettuate entro il 31.12.2015.

Viene previsto un incontro di verifica da effettuarsi entro il febbraio 2016.

## 10. Mobilità territoriale e professionale

L'attuazione del Fondo di Solidarietà potrà in ogni caso determinare fenomeni di mobilità territoriale e professionale, ai fini dell'attuazione delle misure di riequilibrio degli organici ed in relazione alle coperture delle posizioni lavorative che si renderanno necessarie.

Tali fenomeni saranno gestiti nell'ambito della mobilità territoriale e della fungibilità ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

## 11. Formazione

Per accompagnare i processi di mobilità professionale e sostenere la riqualificazione e riconversione professionale delle risorse, potranno essere proposti appositi programmi formativi che rispondano ai fabbisogni professionali rilevati. A tale riguardo le Parti condividono, in considerazione della necessità di un attento governo dei costi, la necessità di assicurarsi l'accesso alle diverse forme di finanziamento disponibili (FBA, Fondir, Fondo di Solidarietà, etc.), previo confronto nell'ambito dell'Organismo paritetico sulla Formazione e condivisione tra le Parti.

BANCO POPOLARE

Dircredito-FD

Fabi


Fiba-Cisl

Fisac-Cgil

Sinfub

Ugl-Credito

Uilca



## Agevolazioni riconosciute per l'accesso al Fondo di solidarietà

Nei confronti di coloro che accedono al Fondo di solidarietà vengono riconosciute le agevolazioni di seguito indicate.

### Condizioni finanziarie/bancarie

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ai rapporti bancari, ivi compresi i mutui ed i finanziamenti, intestati ai dipendenti di cui trattasi, continueranno ad essere applicate le stesse condizioni in vigore nelle singole Aziende per il Personale in servizio; al momento dell'effettivo pensionamento dette condizioni verranno parificate tempo per tempo alle condizioni previste per il Personale in quiescenza.

### Previdenza complementare

All'atto della cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, ferma restando la facoltà di mantenere l'iscrizione alla forma di previdenza complementare di appartenenza, continua il versamento della contribuzione aziendale alle forme medesime per tutto il periodo di permanenza nel fondo stesso nella medesima misura.

In alternativa alla prosecuzione di tale versamento potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel "Fondo di solidarietà", attualizzato al tasso del 1,5%; tale importo viene erogato a titolo di incentivo all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR.

### Assistenza sanitaria integrativa

Al Personale che accederà al Fondo di solidarietà, sarà garantito, per il tempo di permanenza nel Fondo, il proseguimento della copertura sanitaria alle stesse condizioni tempo per tempo in vigore per il Personale in servizio.

Con riferimento agli iscritti al Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare, il Personale interessato è equiparato a quello in pensione; il contributo aziendale (pari a quello previsto per il personale in servizio) continuerà ad essere versato per ciascun collaboratore confluito nel Fondo di Solidarietà e per la durata della sua permanenza nel Fondo stesso.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo secondo le regole stabilite dalla rispettiva forma di assistenza sanitaria.

### Polizza infortuni extra professionali

Per gli infortuni extra professionali continuerà ad essere riconosciuta a ciascun interessato la polizza vigente presso l'Azienda di appartenenza per la durata della permanenza nel Fondo stesso.

### Altre agevolazioni

Ai lavoratori confluiti nel Fondo di Solidarietà, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, vengono corrisposte le provvidenze per i portatori di handicap secondo le normative vigenti presso l'Azienda di appartenenza.

In caso di decesso del lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà le Aziende si impegnano a riconoscere un importo complessivo lordo di Euro 30.000 a favore degli aventi causa, secondo le norme legali vigenti in materia di TFR (art. 2120, 2122 c.c.).

Dacapo  
Fime-cim  
Bella  
F. D'Amico

SINFUS  
Ulfa

Fiba/cisc  
F. D'Amico

MR  
FABI  
B. Gallo


Qualora le regole aziendali prevedano che il pagamento del premio di fedeltà (per i soli ratei annuali interi maturati fino al 30.6.2013) sia effettuato all'atto del pensionamento, lo stesso sarà anticipato in occasione dell'accesso al Fondo di Solidarietà e ferme restando le richiamate regole, senza l'applicazione delle eventuali previsioni di assorbimento con forme di incentivo.

#### Applicazione

Le previsioni di cui al presente articolo si intendono valide a condizione che gli interessati:

- fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
- mantengano in essere presso una delle Banche del Gruppo Banco Popolare il rapporto di conto corrente sul quale far accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepiscano redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con le rispettive Aziende per le quali l'art. 11 del D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

In ogni caso le previsioni del presente articolo troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all'ultimo mese di percezione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.



Filme-CCIC  
Uelcar  
F. Rossi

FABI  
Am. Oullo  
EG

SINFUB  
SINFUB

MR

FMA ICISL  
F. Rossi  
WILCA

Direzione

G

Allegato

Spettabile Azienda

.....  
.....  
.....

La/il sottoscritta/o .....  
nata/o a ..... il .....  
codice matricola n° ..... in servizio presso .....

**constatato**

che con l'accordo stipulato in data 26 novembre 2014 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 7 del D.M. 28.7.2014 n. 83486,

**dichiara**

- la richiesta irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, come previsto al punto 4 del citato accordo 26 novembre 2014, con risoluzione del rapporto di lavoro alla data che verrà comunicata dall'Azienda e determinata in base alle previsioni di tale accordo, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità (ai sensi del DM 28.7.2014), e con riconoscimento degli specifici trattamenti previsti dal sopracitato accordo 26 novembre 2014;
- la propria volontà di non opporsi alla suddetta risoluzione del rapporto di lavoro alla predetta data, volontà subordinata all'effettivo accesso alle prestazioni straordinarie del FdS alle condizioni previste dalla sopracitata intesa e da eventuali successivi accordi applicativi;
- l'accettazione delle condizioni e dei termini previsti dall'accordo citato e dal Regolamento di cui al D.M. 28.7.2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie,

**dichiara inoltre**

- di avere già consegnato l'estratto conto contributivo (Ecocert)
- di allegare alla presente richiesta dell'estratto conto contributivo (Ecocert), impegnandosi a consegnare l'estratto conto contributivo (Ecocert) non appena in suo possesso

**chiede**

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

- che l'erogazione medesima avvenga in rate mensili,
  - proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritta/o
  - non proseguendo detto versamento
- che l'erogazione avvenga in unica soluzione

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale e successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro

**chiede inoltre**

ai sensi dell'accordo del 26 novembre 2014

- di mantenere l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria aziendale;
- di non mantenere l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria aziendale.

Data, .....

Firma .....

FIBAC/CISS
   
 FIM
   
 CGIL
   
 SILCA
   
 SINFUS
   
 MR
   
 FABI